

OSSERVAZIONI SULLA NOTA MINISTERIALE DEL 2 APRILE 2010, RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE PER MATERNITÀ E MALATTIA E PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito dell'interpello n. 12/2010 formulato da Federcasa, ha, con nota 2 aprile 2010, affermato:

a) che tutti gli enti pubblici economici e le società di capitali derivanti dalla trasformazione degli IACP avvenuta ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.p.r. n. 616/1977 sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2009, a versare all'INPS i contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa.

Di siffatto obbligo restano, quindi, esclusi, secondo la nota ministeriale predetta, gli IACP che hanno mantenuto la originaria configurazione giuridica (per non essere stati oggetto di alcun processo di trasformazione) e quelli che sono stati trasformati in enti pubblici non economici;

b) ad analoga conclusione il Ministero è pervenuto per ciò che concerne la contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Infatti, nella citata nota ministeriale, si legge che "l'esonero dalla contribuzione per la disoccupazione involontaria permane per gli IACP e per gli enti dell'edilizia residenziale pubblica e che hanno assunto, in sede di trasformazione, natura giuridica di enti pubblici non economici e che operano nell'ambito della stabilità d'impiego; viene meno, al contrario, per quegli enti che rivestono natura di enti pubblici economici o società di capitali ancorché in grado di assicurare la stabilità ai propri dipendenti".

2. Le ragioni per le quali le conclusioni a cui è pervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota del 2 aprile 2010, non appaiono condivisibili sono espone nell'interpello formulato da Federcasa.

E', pertanto, qui sufficiente riportarsi a quanto dedotto dalla Federazione nell'atto predetto.

3. In merito ai rimedi che possono essere adottati contro la nota ministeriale, giova, preliminarmente, rilevare che la stessa non è direttamente impugnabile, trattandosi di un mero "parere" non avente carattere provvedimento. Inoltre, la nota ministeriale è stata emanata a seguito di richiesta di Federcasa, la quale non è, sotto il profilo giuridico, direttamente e individualmente coinvolta nella questione dell'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali. Un interesse diretto ed individuale a contestare le conclusioni a cui è pervenuta la nota ministeriale va, invece, riconosciuto agli enti pubblici economici e alle società di capitali derivanti dalla trasformazione degli IACP, che, secondo la nota predetta, sarebbero tenuti a corrispondere la contribuzione per maternità e malattia e quella

per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. E' il caso, peraltro, di ribadire che, per quanto dianzi precisato, la nota ministeriale del 2 aprile 2010 non può essere oggetto di autonoma e diretta impugnazione, neppure, va ora aggiunto, da parte degli enti e delle società che, stando alla stessa, dovrebbero versare la contribuzione di cui sopra.

4. L'INPS, anche in base al "parere" emerso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrebbe ora attivarsi per recuperare i contributi per maternità e malattia e quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria non corrisposti dagli enti pubblici economici e dalle società di capitali derivanti dalla trasformazione degli IACP.

Avverso gli accertamenti effettuati dall'INPS è possibile proporre gravame amministrativo al medesimo Istituto previdenziale. La proposizione di tale gravame appare, però, nella specie, inutile, non solo in ragione del menzionato "parere" ministeriale, ma soprattutto perché il detto "parere" si è pienamente conformato alle circolari INPS n. 114/2008 e n. 18/2009, sicché l'esito del gravame risulta scontato in partenza.

L'INPS, quindi, provvederà ad iscrivere a ruolo i contributi presunti omessi e, tramite il concessionario della riscossione, a notificare la cartella di pagamento. Avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento è possibile proporre opposizione dinanzi al competente giudice del lavoro nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella stessa. Il giudice del lavoro può sospendere l'esecutività del ruolo (di solito lo fa) fino alla pronuncia della sentenza con la quale decide sull'opposizione proposta dal contribuente.

5. E' anche possibile proporre, ancor prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento, un ricorso al competente giudice del lavoro al fine di far accertare l'insussistenza dell'obbligo di versare i contributi, che l'INPS ritiene dovuti.

E' da ricordare che il ricorso (così come l'opposizione di cui sopra) deve essere proposto, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., al "tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", dovendosi intendere per "ufficio dell'ente" quello "preposto ad esaminare la posizione assicurativa dei lavoratori" (v. Cass. 7 aprile 2006, n. 8171).